

**ACCORDO TRA IL COMUNE DI GOSSOLENGO E
L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE.
SCHEMA ACCORDO**

(art. 15 legge 241/1990)

(Rep.)

TRA

Il Comune di Gossolengo (di seguito anche "Comune"), con sede legale in Gossolengo (PC), Piazza Roma n. 16, in persona del responsabile del Servizio "....."

E

L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (di seguito anche "Ente Parchi"), con sede legale in Langhirano (PR), Piazza Ferrari, n. 5, in persona del Responsabile dell'Area "Patrimonio, agricoltura e forestazione" dott. Angelo Vanini

PREMESSO che:

- ✓ il Comune di Gossolengo è proprietario – in località Rossia - di terreni ed opere di urbanizzazione censiti al foglio 18, particelle 37 (di mq. 7.040) – 170 (di mq. 8.000) – 172 (di mq. 10.777) – 189 (di mq. 1.040) – 190 (di mq. 14.550) – 192 (di mq. 8.076) – 217 (di mq. 13.920) – 218 (di mq. 3.380) – 221 (di mq. 180) – e 223 (di mq. 4.037) cedutigli ad avvenuto completamento di attività di coltivazione inerti;
- ✓ in tale comparto sono presenti tre strutture, e più precisamente:
- ✓ una costruzione in muratura - in fase di accatastamento a cura del Comune - realizzata in corrispondenza del lembo sud orientale della particella 190,
- ✓ un capanno ed una torretta di avvistamento realizzati in legno, allocati in corrispondenza della porzione nord occidentale della particella 192;
- ✓ dette superfici – originariamente rientranti nell'area di parco - si caratterizzano oggi quale aree naturali, con presenza di estese superfici lacustri ed essenza arboree, e sono dedicate alla promozione naturalistica;
- ✓ in data 16 giugno 2015 tra l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ed il Comune è stato stipulato contratto di comodato d'uso gratuito di detto compendio (limitatamente alle aree poste all'interno di apposita recinzione) a favore dell'Ente Parchi medesimo allo scopo di realizzarvi un centro di svolgimento di attività didattiche e ludiche e per l'informazione al pubblico, in coerenza con gli obiettivi e le finalità di cui alla Legge Regionale 04 novembre 2009 n° 19 di istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia – con divieto pertanto di utilizzi in contrasto con le finalità e gli obiettivi propri del Parco;
- ✓ nell'ambito di intervento (finanziato con contributi regionali) denominato "Realizzazione e allestimento di un museo diffuso" nel Parco fluviale regionale del Trebbia l'Ente Parchi ha provveduto ad arredare ed allestire la struttura in muratura adibendola ad aula didattica e punto informativo;
- ✓ il richiamato compendio costituisce altresì uno dei principali accessi al circuito ciclo-pedonale recentemente completato a cura dell'Ente medesimo, circuito il quale consente l'attraversamento di tutto il territorio del Parco (nei Comuni di Caldasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza e Rivergaro) garantendone la valorizzazione turistica e la fruibilità onde favorire la riscoperta di aree caratterizzate da indubbe valenze ambientali e paesaggistiche.

DATO ATTO che:

- ✓ il contratto di comodato d'uso stipulato il 15 giugno 2015 fra l'Ente Parchi ed il Comune fra l'altro prevede

- all'articolo 2 che gli immobili ceduti dal Comune all'Ente siano finalizzati allo svolgimento di attività didattiche e ludiche e per l'informazione al pubblico nel rispetto di finalità ed obiettivi stabiliti dalla Legge Regionale 04 novembre 2009 n° 19 di istituzione del Parco regionale Fluviale del Trebbia con divieto di qualsiasi utilizzo in contrasto con dette finalità,
 - all'articolo 5 la decadenza della concessione in caso di mancata fruizione degli immobili per le finalità convenute,
 - all'articolo 6 la facoltà per l'Ente di affidare a terzi la gestione degli immobili per le attività proprie del Parco, ma non per quelle contrastanti con le finalità enunciate nell'atto di concessione,
 - all'articolo 8 che eventuali interventi necessari al miglior svolgimento delle attività prefigurate vengano eseguiti previo accordo con il Comune;
- ✓ corretto e necessario risulta pertanto che le modalità di valorizzazione ed utilizzo del compendio in questione vengano concertate e condivise fra l'Ente Parchi (in quanto concessionario a titolo gratuito) ed il Comune (in quanto proprietario);
 - ✓ evidente appare l'opportunità di promuovere lo svolgimento di attività didattiche, culturali, del tempo libero, ludiche, di informazione al pubblico ecc. cui l'area e le strutture sono finalizzate congiuntamente a quelle di valorizzazione in termini di accesso turistico e di fruizione ambientale del circuito ciclo pedonale recentemente completato, altresì considerati l'indotto economico che può essere generato e le economie di scale perseguibili;
 - ✓ occorre a tal fine procedere all'individuazione di soggetto idoneo al quale affidare la gestione e la valorizzazione del compendio in parola, soggetto che si accoli i costi da sostenersi ed il cui corrispettivo sia costituito unicamente dal diritto di gestire i servizi oggetto di contratto da stipularsi, senza erogazione di alcun prezzo integrativo né da parte dell'Ente Parchi né da parte del Comune;
 - ✓ l'articolo 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune.

Tutto ciò premesso e dato atto

In esecuzione della deliberazione della Giunta del Comune di Rivergaro n° del
 2019 e della deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n°..... del 2019

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO

Il presente Accordo disciplina i rapporti fra

- ✓ il Comune di Gossolengo, in qualità di proprietario dei beni immobili indicati in premessa e
- ✓ l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, concessionario a titolo gratuito dei medesimi

al fine di individuare soggetto idoneo al quale affidare la gestione e la valorizzazione delle aree e delle strutture poste all'interno di apposita recinzione in località Rossia [censite al foglio 18, particelle 37 (di mq. 7.040) – 170 (di mq. 8.000) – 172 (di mq. 10.777) – 189 (di mq. 1.040) – 190 (di mq. 14.550) – 192 (di mq. 8.076) – 217 (di mq. 13.920) – 218 (di mq. 3.380) – 221 (di mq. 180) – e 223 (di mq. 4.037)] di proprietà del Comune e concesse in uso gratuito all'Ente Parchi per un periodo di anni venti con contratto stipulato in data 16 giugno 2015.

Tale subconcessionario, a fronte dell'assolvimento di una serie di obblighi, consistenti a titolo indicativo

- ✓ nell'effettuazione del servizio di punto informazione, avendo particolare cura ad illustrare le opportunità di visita ed escursionistiche del Parco, con distribuzione di materiale promozionale ed eventuale vendita di materiale/prodotti forniti "in conto vendita" dall'Ente Parchi,

- ✓ nel garantire la custodia e la sorveglianza del compendio nonché la pulizia ed il decoro dell'aula didattica sia periodica che susseguente all'effettuazione di iniziative;
- ✓ nel provvedere, a propria cura e spese, allo sgombero della neve che eventualmente potesse minacciare la stabilità strutturale delle coperture del fabbricato presente nell'area oggetto di gestione;
- ✓ nell'effettuare la manutenzione ordinaria della struttura realizzata sulla particella 109 - ivi inclusi la cura ed il mantenimento in efficienza dell'esistente impianto fotovoltaico - nonché delle superfici e correlate strutture poste all'interno della recinzione;
- ✓ nel garantire la fruizione del compendio ad utenti a tal fine indirizzati dall'Ente Parchi (a titolo esemplificativo il Gruppo AGESCI di Gossolengo) e dal Comune – nonché per eventuali iniziative organizzate dalle Amministrazioni medesime;
- ✓ nel rendere disponibile l'aula didattica a soggetti terzi per l'organizzazione di eventi finalizzati agli obiettivi precisi sopra enunciati ad un costo predeterminato;
- ✓ nel garantire il rispetto di norme di comportamento ambientalmente sostenibili;
- ✓ nell'accollarsi le spese per le utenze ed i relativi consumi - compresi i costi di volturazione dei contatori – nonché per le tariffe collegate alla gestione degli immobili;
- ✓ nel dotarsi di adeguate coperture assicurative per Responsabilità Civile per danni arrecati a terzi nello svolgimento della propria attività e nel caso di infortuni per i frequentatori oltre che per danni cagionati all'edificio, al compendio immobiliare ed alle strutture lignee;
- ✓ nel richiedere all'Ente Parchi o ad altra Amministrazione competente – laddove previsto dalla normativa vigente – specifico nulla osta per l'effettuazione di attività od iniziative;
- ✓ nell'acquisire ogni titolo o licenza eventualmente richiesta dalla vigente normativa per la conduzione della struttura e rispetto dei medesimi per la gestione dell'attività;
- ✓ nell'osservare, laddove prevista, la normativa a carattere fiscale e di pubblica sicurezza improntando la conduzione della gestione nel rispetto degli obblighi amministrativi, contabili e tributari previsti dalla legislazione vigente curando la registrazione e l'aggiornamento dei registri contabili e fiscali;
- ✓ nell'osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali ed assistenziali, garantendo la regolare assunzione del personale impiegato per il funzionamento del servizio;
- ✓ nell'adozione di azioni di promozione e marketing per la pubblicizzazione dei servizi offerti e nell'acquisizione di eventuali collaborazioni economiche od operative;
- ✓ nella rilevazione delle presenze, con presentazione - a conclusione di ogni annualità di gestione - di una relazione sulle attività svolte;

avrà diritto di proporre a pagamento all'utenza servizi correlati alla fruizione diffusa del Parco, nel rispetto degli obiettivi di carattere generale enunciati dalla Legge Regionale 04 novembre 2009 n° 19 di istituzione del Parco regionale fluviale del Trebbia, con particolare riguardo alla valorizzazione del rapporto uomo-natura incentivando le attività culturali, educative e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile ed alla divulgazione informazione ed educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori.

Andrà previamente fissato il prezzo massimo che verrà richiesto a soggetti terzi per lo svolgimento di eventi finalizzati all'approfondimento della conoscenza degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali nonché delle tipicità del territorio presso l'aula didattica.

A tal fine chi si candiderà per la gestione dovrà presentare apposito programma avendo cura di dettagliare le iniziative che si prefigge di attivare, le quali – nel rispetto della destinazione d'uso dell'area considerata e dei vincoli ambientali alla quale la medesima è soggetta – potranno a titolo del tutto indicativo – prevedere:

- ✓ l'organizzazione di visite guidate;
- ✓ il noleggio di mezzi ecologici per la fruizione del parco;
- ✓ l'organizzazione di eventi finalizzati all'approfondimento della conoscenza degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali nonché delle tipicità del territorio;
- ✓ la promozione di attività culturali e sociali e di laboratori;
- ✓ l'effettuazione di attività di ristoro per i fruitori del Parco e di promozione dei prodotti tipici;
- ✓ l'effettuazione di attività sportive non competitive e ricreative nelle zone limitrofe.

Per l'effettuazione dei servizi il gestore potrà posare strutture precarie amovibili, la cui autorizzazione, così come quelle eventualmente necessarie in ordine all'erogazione di altri servizi (a titolo indicativo per la somministrazione di cibi e bevande) verrà rilasciata da parte dei competenti uffici del Comune.

Per ogni eventuale lavoro di modifica, miglioria od adeguamento autorizzato dovranno essere consegnati al Comune le necessarie dichiarazioni di conformità ed avviate le pratiche agli uffici competenti (VV.FF, INAIL, ARPA, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio etc.) ove previsto, in quanto i medesimi resteranno comunque a completo beneficio del compendio in parola senza che il soggetto subconcessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

ART.2

SOGGETTI DESTINATARI

Potranno formalizzare la propria disponibilità ad acquisire la concessione del servizio:

- ✓ soggetti imprenditoriali, nonché sociali iscritti all'Albo Regionale di cui alla Legge Regionale 17 luglio 2014 n° 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale",
- ✓ organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale senza fini di speculazione privata, così come regolate dalle specifiche legislazioni speciali,

Considerate la peculiarità e la specificità del contratto concessorio prospettato nonché i soggetti - anche non imprenditoriali - ai quali l'opportunità viene rivolta, non si ricorrerà a procedura telematica, né si chiederà di prestare garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

I soggetti interessati dovranno

- ✓ formalmente impegnarsi a sollevare - in caso di affidamento - sia l'Ente Parchi che il Comune da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dalla gestione del compendio,
- ✓ presentare un programma di gestione finalizzato alla valorizzazione della struttura, all'utilizzo degli spazi, alla definizione dei servizi offerti ai fruitori, all'integrazione con le attività promozionali dell'Ente Parchi.

ART.3

CARATTERIZZAZIONE DEL COMPENDIO

Sotto il profilo della disciplina urbanistica applicabile, l'area insiste all'interno del Parco fluviale regionale del Trebbia e rientra nella Zona "B" di cui all'articolo 25, comma 1 - lettera b, della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n° 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei riti della rete Natura 2000".

Trattasi pertanto di zona di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e dove è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio e dove sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano territoriale, le attività agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento.

Rientrando l'area nella perimetrazione del Parco fluviale regionale del Trebbia, occorre espletare gli adempimenti richiesti dalla specifica normativa in ordine all'effettuazione delle diverse attività, ivi inclusa - a titolo indicativo - l'acquisizione del nulla osta preventivo dell'Ente Parchi nei casi tassativamente disposti dall'articolo 40 della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n° 6;

ART.4

CRITERI DI SELEZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Si procederà all'affidamento della concessione di servizi oggetto del presente atto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 - lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 previa effettuazione di procedura di comparazione delle offerte avanzate ai fini della valutazione delle disponibilità pervenute a seguito della consultazione preliminare.

La durata della concessione viene fissata in un periodo - giudicato congruo - di anni quattro, con facoltà di prorogarla per ulteriori quattro

La procedura di comparazione verrà effettuata ad insindacabile giudizio di apposita commissione di tre membri appositamente costituita.

La valutazione di ciascuna proposta verrà effettuata nel rispetto dei seguenti criteri in ordine crescente di rilevanza:

- ✓ possesso di esperienza specifica nella prestazione di servizi analoghi o pertinenti;
- ✓ criteri di gestione della struttura proposti, con particolare riguardo al prolungamento del periodo di apertura;
- ✓ attività ulteriori proposte, con particolare riguardo alle misure atte a favorire la conoscenza e fruizione del parco ed alla promozione dei prodotti tipici, considerata pure la concreta attitudine ad agire sinergicamente con realtà imprenditoriali, volontaristiche, associative ecc. il cui operato contribuisca alla valorizzazione e fruizione del Parco.

ART.5

IMPEGNI DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

L'Ente Parchi si impegna a

- ✓ predisporre apposita bozza di avviso finalizzato all'attivazione di consultazione preliminare atta a raccogliere la disponibilità di operatori economici od associazioni senza fini di lucro al fine di individuare il soggetto cui affidare direttamente la gestione del servizio oggetto del presente accordo;
- ✓ approvare il medesimo previa acquisizione dell'assenso del Comune;
- ✓ pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio e sul proprio sito internet;
- ✓ effettuare la procedura di comparazione istituendo apposita commissione di tre membri dei quali almeno un rappresentante indicato dal Comune;
- ✓ affidare la concessione di servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 2 – lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e stipulare il contratto in forma di scrittura privata;
- ✓ effettuare, dopo l'affidamento, controlli e verifiche nella struttura al fine di accertare che le attività svolte siano conformi a quanto previsto in convenzione nonché all'uso ed alla destinazione del compendio;
- ✓ monitorare e controllare l'operato del gestore - al termine di ciascuna annualità di esercizio qualora utile od opportuno – in contraddittorio col medesimo, ponendo particolare cura ai risultati sia in termini di prestazioni al pubblico che economici delle attività svolte;
- ✓ apportare in corso d'opera le variazioni, sia temporanee che definitive, alle modalità di esecuzione del servizio che si rendano opportune ai fini di implementarne l'efficienza;
- ✓ autorizzare l'eventuale ricorso alla collaborazione di terzi;
- ✓ rescindere il contratto concessorio in caso di abbandono o sospensione o mancata erogazione del servizio, di utilizzo del compendio per finalità diverse da quelle stabilite senza preventiva autorizzazione, di gravi e reiterate violazioni alle clausole del contratto da parte del gestore;
- ✓ fissare il valore della concessione per la gestione;
- ✓ dare adeguata informazione, tramite il proprio sito web, dell'apertura al pubblico e dei servizi offerti.

ART.6

IMPEGNI DEL COMUNE DI GOSSOLENGO

Il Comune si impegna a

- ✓ valutare e prestare il proprio assenso alla bozza di avviso predisposta dall'Ente Parchi propedeuticamente all'attivazione della consultazione preliminare;
- ✓ pubblicare l'avviso all'Albo Pretorio e sul proprio sito internet;

- ✓ indicare uno dei membri della commissione cui verrà demandata l'effettuazione della procedura di comparazione;
- ✓ completare l'accatastamento della costruzione in muratura realizzata in corrispondenza del lembo sud orientale della particella 190;
- ✓ effettuare controlli e verifiche nella struttura al fine di accertare che le attività svolte siano conformi a quanto previsto in convenzione nonché all'uso ed alla destinazione del compendio;
- ✓ dare adeguata informazione, tramite il proprio sito web, dell'apertura al pubblico e dei servizi offerti;
- ✓ rilasciare – sempre che ne sussistano gli estremi di legge – le autorizzazioni di competenza, fra le quali quelle concernenti l'eventuale posa di strutture precarie amovibili, la somministrazione di cibi e bevande ecc.;
- ✓ ricevere le dichiarazioni di conformità correlate ad eventuali lavoro di modifica, miglioria od adeguamento del compendio considerato.

ART.7

DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al termine del contratto di comodato d'uso gratuito del compendio stipulato in data 16 giugno 2015 tra l'Ente Parchi ed il Comune.

ART.8

EVENTUALI CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia si intende riconosciuta la competenza del Foro di Piacenza.

ART.9

COORDINAMENTO

Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'Accordo è demandato ai soggetti delegati alla sottoscrizione dello stesso che provvedono alle determinazioni necessarie per l'attuazione dei contenuti dell'Accordo secondo le rispettive modalità statutarie.

ART.10

STIPULAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e non è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Il presente accordo, in forma di scrittura privata, è sottoscritto dalle parti con modalità elettronica ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per il Comune di Gossolengo

.....
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005*

Per l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

Dott. Angelo Vanini
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 82/2005*